

Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIA) (del 6 maggio 2015)

Limitazione di fuochi all'aperto

Art. 11 cpv ¹ L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di scarti vegetali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m s.l.m. (art. 26b cpv 3 OIA).

Art. 11 cpv ³ Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe al divieto stabilito per comprovate esigenze di natura fitosanitaria (art. 26b cpv. 2 OIA) o dovuta all'effettiva impossibilità d'accesso veicolare al sedime.

Si ricordano le seguenti condizioni vincolanti:

- gli scarti vegetali devono essere secchi;
- non possono essere inceneriti scarti non vegetali ;
- devono essere predisposte tutte le misure atte ad impedire incendi;
- un eventuale divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, diramato a causa dei pericoli d'incendio, deve essere rispettato.

Voglia inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a ridurre la produzione di fumo e di voler avvisare con alcuni giorni di anticipo il Corpo pompieri del Gambarogno (tel. no. 091/795.11.21).

Luogo e data: Firma:

DECISIONE DEL COMUNE:

concesso

non concesso

Data:.....

Firma:.....

Copia a:

- Polizia cantonale, Via Cantonale 136, 6573 Magadino
- Polizia intercomunale, Casella Postale 1131, 6596 Gordola
- Corpo pompieri Gambarogno, Via in Paes, 6572 Quartino
- Ufficio forestale del 9° circondario, Via Serta 7, 6516 Arbedo
- SPAAS, Via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona